



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante: “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante: “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” di seguito: “Codice dei Beni Culturali ;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il: “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21 recante: “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

Visto il D.L.1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” a norma del quale, ai sensi dell’ art. 6 comma 1 Il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della Cultura”;

Visto l’art. 42 della Costituzione;

Visto in particolare gli artt. 10 e 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

Visto in particolare l’art. 47 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n.169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell’ interesse culturale dei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’art.12 del Codice;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 88 del 19 novembre 2020 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11 gennaio 2021 di costituzione della nuova Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto il decreto di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott.ssa Maria Rita Palumbo Decreto del Segretariato generale n. 345 del 29 marzo 2024 registrato dalla Corte dei Conti in data 09 maggio 2024 al n. 1317;

Vista la nota prot. n. 2431 del 05/05/2025 del Comune di Appignano del Tronto con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell’art.12 del citato D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.i. per il bene denominato “**Immobile ex cinema parrocchiale**” situato ad Appignano del Tronto (MC) di seguito descritto, acquisito al ns. protocollo d’Ufficio il 05/05/2025 (prot. n.1527);

Visto il parere istruttorio di ambito architettonico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, ricevuto con nota prot. n. 6764 del 09/05/2025 dal quale si rileva che: *“L’immobile in esame si colloca nel tessuto del centro storico del piccolo comune di Appignano del Tronto (AP), posto sull’inizio del versante, che poco fuori il perimetro, digrada dolcemente verso la valle, con esposizione a nord-est. In termini temporali, non vi sono notizie certe sulla data di esecuzione. Risulta certa la data dell’accatamento, realizzato dal Geom. Filippini il 26 Gennaio 1956 quindi, verosimilmente l’immobile è stato costruito negli anni precedenti a tale data, pertanto è probabile che l’immobile abbia già raggiunto, o sia molto prossimo a raggiungere, i 70 anni dall’esecuzione, e dunque, vista la proprietà pubblica, sottoposto ad un regime di*



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

“ope legis” ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004. Percorrendo Via G Massimo – verso sud – l’immobile si trova sulla sinistra e il fronte prospiciente la via è il fronte minore mentre la maggiore dimensione si sviluppa parallelamente al vicolo denominato Vicolo Stretto (Elab. C.02). Il prospetto minore evidenzia la preesistenza di due grandi aperture, ad arco ribassato, ora tamponate e che oggi ospitano due ingressi ed una piccolissima finestrella allo stesso livello; mentre al livello superiore, completamente decentrata, c’è una seconda finestrella Il prospetto maggiore è caratterizzato da cinque architravi in cemento a faccia vista e cinque porte di cui tre ancora aperte e due murate. Esternamente, i materiali – ancor prima della sagoma, che non possiede i caratteri di una costruzione con particolare pregio architettonico – dichiarano una certa contemporaneità dell’immobile: l’unica falda in copertura è realizzata in marsigliesi di colore rosso, il solaio piano di copertura è in latero cemento (foto degli interni), la cornice della copertura, leggermente modanata, è realizzata in cemento, gli architravi delle aperture sono realizzati in cemento a vista, i paramenti murari sono realizzati in laterizio a faccia vista mentre internamente l’unica aula è suddivisa in campate regolari, il cui passo è scandito da pilastri in cemento armato e travi calate sagomati. Altri particolari contribuiscono ad un quadro complessivo di dismissione e di incuria dell’immobile, evidentemente protrattesi negli anni, quali: il degrado della copertura, sia esternamente che internamente, lo stato di conservazione dei paramenti murari che risultano danneggiati, parzialmente crollati, e segnati da interventi di risarcimenti posticci e realizzati in modo invasivo (risarcitura in cemento); i discendenti sono in plastica ed evidentemente recenti, gli infissi, dove esistenti, fortemente deteriorati e completamente irrecuperabili. Anche gli interni denotano una totale assenza di pregio architettonico e altrettanto versano in uno stato di degrado (foto) e in aggiunta a quanto descritto si rileva che la pavimentazione risulta quasi completamente divelta. Il mobilio è completamente assente. Nell’ottica di un restauro gli accessi risulterebbero inadeguati rispetto alla vigente normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche, e lo spazio insufficiente per l’eventuale realizzazione di aree compartimentate secondo la normativa antincendio per i locali di pubblico spettacolo oltre che inadeguati alla realizzazione di servizi igienici a norma. In definitiva l’immobile ha una capienza del tutto insufficiente per destinazioni che evocano le destinazioni “storiche”, di cui rimangono poche tracce (il palco e la finestra della stanza delle proiezioni cinematografiche). Per tutto quanto descritto e per tutto quanto rilevato nel sopralluogo del 14/04/2025: - vista la evidente compromissione degli elementi strutturali dell’immobile; - vista l’impossibilità di poter recuperare anche parzialmente degli elementi di finitura (infissi, pavimenti, mobilio, lampade etc.); - vista l’assenza di elementi architettonici o storico artistici di valore o di meritevole vigilanza; non si riscontrano altri elementi che possano sostanziare un’eventuale dichiarazione d’interesse culturale.” proponendo l’adozione del provvedimento di verifica negativa di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 comma 2 e 4 del Codice

Visto il parere istruttorio di ambito archeologico dal quale si rileva che: *“Nell’ambito della progettazione “Intervento Paesaggi a passo lento - Marche Outdoor tra colline e calanchi- Polo tecnologico “Appignano Hub” per la resilienza di comunità, la formazione e la divulgazione della conoscenza scientifica.” Il sedime oggetto dell’intervento è stato sottoposto a Verifica Preventivo dell’Interesse Archeologico con esito positivo verificando la presenza di stratigrafie negative riferibili a silos/fosse granarie di età medievale. Verificata la possibilità di portare ad esaurimento stratigrafico le evidenze individuate è stato emesso il parere 6935-P del 14/06/2022 che, preso atto che le attività di scavo archeologico consentiranno di esaurire le esigenze di tutela, ha fatto rientrare l’intervento nella fattispecie prevista dal co. 9, lett. a, dell’allora vigente art. 25 del D.Lgs. 50/2016. Per quanto premesso, pur presentando al momento il sedime del fabbricato evidenze archeologiche – ancora da definire nel loro complesso, le medesime verranno esaurite tramite le indagini di scavo archeologico stratigrafico prescritte con la nota 6935-P del 14/06/2022 pertanto non si ritiene necessario, al momento sottoporre a tutela archeologica l’immobile”;*

Visto il verbale della Commissione del giorno 14/05/2025, dal quale risulta che è stata approvata a maggioranza la proposta di verifica negativa di interesse culturale del bene: *“Immobilie ex cinema parrocchiale”* situato ad Appignano del Tronto (MC) formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;



Ministero della Cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Ritenuto che il bene:

Denominazione	Immobile ex cinema parrocchiale
Comune	Appignano del Tronto (MC)
Via	Giovanni Massimo, 15
Distinto al C.F.	Foglio 15 part. 143
Confinanti al C.F.	Foglio 15 part. lle 142, 145, 147
Proprietario	Comune di Appignano de Tronto (MC)

DELIBERA

Art. 1 il bene denominato “**Immobile ex cinema parrocchiale** ” come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Art. 2 il bene, ai sensi dell’art. 12 comma 4, è escluso dall’applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell’eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E’ inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Segretario Regionale

Dott.ssa Maria Rita Palumbo